



# CITTA' DI TRICASE

## Ordinanza N. 66 del 25/05/2020

PROPOSTA N.ro 67 del Settore SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO Ufficio RESPONSABILE AREA AFFARI ISTITUZIONALI

**OGGETTO:** MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID - 19 RIGUARDANTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA SVOLTE NELL'AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE

### IL SINDACO

Considerato che:

-l'OMS ha dichiarato in data 30.1.2020 che l'epidemia da COVID-19 è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente la dichiarazione di pandemia;

-l'Amministrazione Comunale sta ponendo in essere tutte le possibili azioni tese a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visti:

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con il quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, connesso al rischio epidemiologico da COVID- 19;

-il D.L. 23.02.2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020,n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;

-il DPCM dell'8.03.2020 "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-il DPCM 9 marzo 2020 che estendeva l'emergenza da COVID-19, su tutto il territorio nazionale;

-il DPCM 11 marzo 2020 che ha previsto la sospensione delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione delle attività di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, dirette alla sola vendita di generi alimentari;

-il D.L. dell'8.03.2020, n.11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

-il D.L. del 9 marzo 2020, n.11 recante "Misure straordinarie per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

-il D.L. del 17.03.2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19"

-l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 con la quale si dispone "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzo di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

-il DPCM dell'1.04.2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio" che all'art.1 stabilisce "l'efficacia delle disposizioni dei DDPPCCMM dell'8,9,11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

-il DPCM del 26/04/2020 che all'art. 2 detta disposizioni in materia di contenimento del contagio da covid-19 per lo svolgimento in sicurezza di attività produttive;

- il D.L. del 16.05.2020, n. 33 "Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

- il DPCM del 17/05/2020 che, all'art. 1 lett. dd) consente, a far data dal 18/05/2020, lo svolgimento delle attività commerciali economiche al dettaglio, a condizione che vengano adottati specifici protocolli su base regionale;

- l'Ordinanza Regionale n. 237/2020 avente ad oggetto "DPCM 17 maggio 2020 –

Riapertura delle attività economiche e produttive”, con cui sono state adottate specifiche linee guida per il settore del commercio al dettaglio e, nello specifico, per il commercio su area pubblica;

PREMESSO che D.P.C.M. del 26/04/2020, veniva disposta la chiusura dei mercati fatta eccezione per le attività di vendita di soli generi alimentari;

CHE l’attuale decorso della situazione epidemiologica all’interno del territorio comunale, unitamente alla necessità avvertita a tutti i livelli di procedere ad una progressiva ripresa delle attività consentite, sancite da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, inducono ad una diversa valutazione della situazione esistente, in particolare per quanto concerne lo svolgimento delle attività consentite di commercio su aree pubbliche nei mercati all’aperto;

VALUTATO, comunque, che una riapertura del mercato nella medesima area ove insisteva, seppur limitata alla sola parte alimentare ed alle tipologie merceologiche assimilate, potrebbe determinare una situazione di assembramento di difficile gestione, dovendosi pertanto considerare la valenza del presente provvedimento come volta a verificare, a livello sperimentale, l’impatto nella popolazione ed a consentire una parziale ripresa delle attività produttive, il tutto tenendo nella massima considerazione la tutela del bene primario della salute della cittadinanza;

VALUTATO, altresì, che non si possa procedere, allo stato, ad una riapertura del settore non alimentare dell’area mercatale non potendosi garantire il distanziamento sociale anche in considerazione dell’attuale collocazione dello stesso;

TENUTO conto dell’Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002 afferente ai “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche” nonché del vigente “Documento strategico del commercio”, adottato ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015, ove viene espressamente previsto che la zona di svolgimento del mercato settimanale insiste nel Corso Giulio Cesare, nella Via Aldo Moro e nelle aree contermini;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una differente collocazione dell’area mercatale nella zona contermini delimitata dalla Via Partigiani Tricasini e Via 2 Giugno (planimetria in allegato), ove si autorizza lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, in via sperimentale e limitatamente alle sole giornate del 26 maggio, 2 e 9 giugno 2020 , individuando, all’uopo, n. 37 posteggi ed ammettendo alla frequenza nelle citate due date i commercianti di generi alimentari e produttori agricoli titolari di posteggio nonché spuntisti con maggiore anzianità del medesimo settore merceologico nel consueto mercato del martedì, dando atto che i posteggi che risulteranno non occupati saranno assegnati con i criteri della spunta previsti dalla vigente normativa regionale;

CONSIDERATO che il mercato sperimentale così istituito sarà sempre da considerarsi “mercato su strada” e non “in sede propria” ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002;

RITENUTO, inoltre, che stante il carattere sperimentale del presente provvedimento, e fatte

salve le ulteriori determinazioni che a seguito dello svolgimento delle due date innanzi citate saranno assunte, l'assegnazione dei posteggi avverrà da parte dell'Ufficio Attività Produttive mediante una procedura di estrazione;

DATO ATTO che gli assegnatari dei posteggi, come sopra individuati, nelle due date innanzi fissate di svolgimento dovranno provvedere scrupolosamente:

- al rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002 afferente ai "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- al rispetto di quanto disposto con l'Ordinanza Regionale n. 237/2020 avente ad oggetto "DPCM 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive" e relativi allegati;
- alla igienizzazione delle postazioni e dei prodotti e all'informazione alla clientela;
- ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dalla vigente normativa con particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle aree di pertinenza;
- a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza;
- a prestare particolare cura per evitare la manipolazione dei prodotti da parte degli utenti;
- a mettere a disposizione della clientela soluzioni idonee per la pulizia delle mani e guanti;
- a sanificare le aree di attività prima dell'inizio dell'attività ed almeno ogni due ore per tutta la durata dell'occupazione registrando le operazioni effettuate;

DATO ATTO inoltre che l'ingresso degli avventori sarà contingentato e sarà consentita la presenza nell'area mercatale contemporaneamente di un numero di utenti pari a 230 in considerazione della superficie complessiva dell'intera area interessata pari a metri quadri circa 2300 al netto dei posteggi individuati per la vendita, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale;

CHE le operazioni di ingresso e di uscita dai varchi che saranno realizzati saranno gestite dagli operatori della Protezione Civile i quali consentiranno l'accesso all'area mercatale unicamente agli avventori muniti di mascherina;

ATTESO che è delegata alle singole Regioni ed ai Comuni la valutazione discrezionale in ordine all'adozione di ulteriori provvedimenti per contenere ulteriormente le possibilità di contagio, sulla scorta delle situazioni contingenti che si verificano nei rispettivi territori;

RITENUTO di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

ORDINA

Per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto:

1. La chiusura fino al 14/06/2020, per i motivi in premessa indicati, del settore non alimentare del mercato settimanale;
2. Nei giorni del 26 maggio, 2 e 9 giugno 2020 è autorizzato in via sperimentale lo svolgimento del mercato settimanale del martedì, destinando, quale ubicazione dello stesso, l'area delimitata dalla Via Partigiani Tricasini e Via 2 Giugno come da planimetria in allegato, individuando all'uopo n. 37 posteggi ed ammettendo alla frequenza nelle citate due date i commercianti di generi alimentari, i produttori agricoli e coloro i quali agli stessi assimilati, titolari di posteggio nonché spuntisti del medesimo settore merceologico con maggiore anzianità di presenza nel consueto mercato del martedì, dando atto che i posteggi che risulteranno non occupati saranno assegnati con i criteri della spunta previsti dalla vigente normativa regionale;
3. stante il carattere sperimentale del presente provvedimento, e fatte salve le ulteriori determinazioni che a seguito dello svolgimento delle due date innanzi citate saranno assunte, l'assegnazione dei posteggi avverrà da parte dell'Ufficio Attività Produttive mediante una procedura di estrazione ;
4. Dare atto che gli assegnatari dei posteggi, come sopra individuati, nelle due date innanzi fissate di svolgimento del mercato dovranno provvedere scrupolosamente:

- al rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 Aprile 2002 afferente ai "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";

- al rispetto di quanto disposto con l'Ordinanza Regionale n. 237/2020 avente ad oggetto "DPCM 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive" e relativi allegati;

- alla igienizzazione delle postazioni e dei prodotti e all'informazione alla clientela;

- ad adottare tutte le misure preventive e di sicurezza previste dalla vigente normativa con particolare riferimento alla sanificazione dei prodotti, oggetti e aree di occupazione e delle aree di pertinenza;

- a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza;

- a prestare particolare cura per evitare la manipolazione dei prodotti da parte degli utenti;

- a mettere a disposizione della clientela soluzioni idonee per la pulizia delle mani e guanti;

- a sanificare le aree di attività prima dell'inizio dell'attività ed almeno ogni due ore per tutta la durata dell'occupazione registrando le operazioni effettuate;

- ad interrompere le attività di vendita alle ore 13,00 e a lasciare il posteggio libero dai rifiuti, che devono essere conferiti nei cassonetti appositamente installati;

5) l'ingresso degli avventori sarà contingentato e sarà consentita la presenza nell'area mercatale contemporaneamente di un numero di utenti pari a 230 in considerazione della superficie complessiva dell'intera area interessata dalle operazioni di vendita pari a metri quadri circa 2300 al netto di posteggi, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto della distanza interpersonale;

6 le operazioni di ingresso e di uscita dai varchi che saranno realizzati saranno gestite dagli operatori della Protezione Civile i quali consentiranno l'accesso all'area mercatale unicamente agli avventori muniti di mascherina;

7 di incaricare il Settore Suap Attività Produttive (per gli aspetti amministrativi) ed il Comando di Polizia Locale (per gli aspetti operativi) dell'attuazione del presente atto, garantendo, in particolare, la costante presenza di una pattuglia all'interno dell'area mercatale.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

- di incaricare il Comando di Polizia Locale e il Responsabile Settore Attività Produttive della esecuzione della presente ordinanza.

- di comunicare la presente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.

- di inviare copia al Comando dei Carabinieri di Tricase.

- di inviare copia al Comando della Guardia di Finanza di Tricase

### **AVVERTE**

-Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

Tricase, 25/05/2020

Il Sindaco  
Carlo Chiuri